

MIMIT

**FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE
INDUSTRIALE**

INCENTIVI A FONDO PERDUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

D.M. MIMIT 21 Ottobre 2022

D.D. MIMIT 30 Agosto 2023

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

D.M. MIMIT 21 Ottobre 2022

D.D. MIMIT 30 Agosto 2023

1. OBIETTIVI

Favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee sulla lotta ai cambiamenti climatici, **migliorando l'efficienza energetica, l'utilizzo delle risorse e l'introduzione di principi di economia circolare.**

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono considerati **soggetti beneficiari** tutte le imprese aventi i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritte presso al Registro delle Imprese;
- operare prevalentemente nei settori estrattivo e manifatturiero (**cod. Ateco B e C**);
- non devono trovarsi in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- aver restituito somme dovute a seguito di revoca di agevolazioni o considerate incompatibili dalla CE;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà;
- essere in regola con gli obblighi contributivi.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

I Requisiti di ammissibilità ad agevolazione dei **programmi d'investimento** sono i seguenti:

- 1) Perseguire attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento, una o più delle seguenti **finalità prioritarie**:
 - a) **Maggiore efficienza energetica (TITOLO II)** all'interno dell'unità produttiva tramite:
 - i. introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi,
 - ii. installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, ovvero sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo;
 - iii. utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi,
 - iv. installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
 - b) **Uso efficiente delle risorse** attraverso riuso, riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate (**TITOLO III**).

c) **Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo** dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica (**TITOLO II**) ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate (**TITOLO III**). I programmi di investimento per il cambiamento fondamentale del processo produttivo sono ammissibili all'intervento del Fondo se **realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a»** individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e **quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale**, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento GBER.

A completamento del programma di investimento di cui al punto 1), sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento, **progetti per la formazione del personale**.

2) Riguardare **una singola unità produttiva** dell'impresa proponente: è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive.

3) Essere volti al perseguimento, in via esclusiva, delle **finalità ambientali senza che determinino un aumento della capacità produttiva**, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, e **comunque non superiori al 2%** rispetto alla situazione precedente all'intervento. Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.

4) Prevedere **spese** complessive ammissibili tra **€3 - €20 milioni** afferenti alle seguenti voci di spesa

Intervento	Spese ammissibili
Investimenti industriali	<p>a) Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% investimento)</p> <p>b) Opere murarie e assimilate (max 40% investimento)</p> <p>c) Impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica</p> <p>d) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate</p>
Formazione del personale (max 10% investimento industriale)	<p>a) Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione</p> <p>b) Costi di esercizio dei partecipanti e formatori (es. spese di viaggio, alloggio, etc...)</p> <p>c) Servizio di consulenza connessi al progetto di formazione</p>

TITOLO II - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Sono finanziati investimenti finalizzati all'introduzione, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento:

- a) **miglioramento dell'efficienza energetica** per conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
- b) **cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico** nell'esecuzione dell'attività d'impresa.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

- 1) prevedere, qualora realizzati da grandi imprese, costi ammissibili che superino l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- 2) prevedere l'apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili;
- 3) essere proposti da un beneficiario che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni che seguono il completamento dello stesso investimento.

In alternativa agli investimenti per l'efficienza energetica di cui ai precedenti punti a) e b), su richiesta delle imprese, le agevolazioni possono essere concesse, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste della **Sezione 2.6 del Quadro temporaneo**.

Ai predetti fini i programmi di investimento:

- a) devono conseguire una **riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20%** in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
- b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote** di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
- c) devono **essere ultimati entro 36 mesi** dalla data di concessione delle agevolazioni;
- d) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore.

I programmi di investimento possono altresì prevedere nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento GBER e per un **importo non superiore al 40%** del complessivo programma di investimento ammissibile ai sensi del presente Titolo, interventi volti alla realizzazione di:

- i. impianti di **cogenerazione ad alto rendimento** per la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica **destinata all'autoconsumo**;
- ii. impianti per la produzione di **energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all'autoconsumo**;
- iii. impianti per lo **stoccaggio di energia**, connessi agli impianti di cui alle lettere a) e b). Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. **La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.**

TITOLO II – Spese Ammissibili

Sono spese ammissibili ad agevolazione ai programmi di investimento di cui al presente TITOLO II le seguenti:

- a) **suolo aziendale e sue sistemazioni**, nei limiti del 10% dell'investimento;
- b) **opere murarie e assimilate**, nel limite del 40% dell'investimento;
- c) **impianti e attrezzature varie**, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) **programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento ai **progetti per la formazione del personale**, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

- a) **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) **i costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) **i costi dei servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione.

Le spese ammissibili relative a programmi di investimento per **miglioramento dell'efficienza energetica (lettera a)** possono essere determinate in base alla

- i. **Metodologia incrementale**, basata sulla stima dell'incremento di costo connesso ai seguenti possibili scenari controfattuali alternativi:
 - 1) differenza di costo rispetto a investimenti in impianti energeticamente meno efficienti
 - 2) differenza di costo rispetto alla realizzazione immediata dell'investimento (grazie all'agevolazione) e il valore attualizzato di un investimento posticipato
 - 3) differenza di costo rispetto alle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento dell'impianto da sostituire

- 4) Il costo complessivo dell'investimento qualora non esista un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico
- ii. **Metodologia a costo integrale.** Qualora non sia possibile valutare scenari controfattuali, il costo ammissibile coincide con il costo complessivo dell'investimento, per il quale si applica l'agevolazione ridotta di cui al prospetto successivo.

Qualora l'impresa abbia fatto richiesta di applicazione delle disposizioni di cui alla **Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo**, sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l'efficiamento energetico.

Le spese ammissibili relative a programmi di investimento per **Cambiamento fondamentale del processo di produzione (lettera b)** sono **ammissibili al costo complessivo**.

TITOLO II – Agevolazioni Concedibili

Le Agevolazioni Concedibili sono come di seguito previste:

Per gli investimenti per il **miglioramento dell'efficienza energetica** (lettera a) il contributo a fondo perduto è pari a:

- a) **30% delle spese ammissibili**, qualora determinate con la *“Metodologia incrementale”*, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;
- b) **15% delle spese ammissibili**, qualora determinate con la *“Metodologia a costo integrale”*, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

Per gli investimenti relativi al **Cambiamento fondamentale del processo di produzione (lettera b)** le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell'intensità è disciplinato dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale** in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

Qualora venga richiesta **l'applicazione della sezione 2.6 del Quadro Temporaneo (QT)**, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al **40% dei costi agevolabili** se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, **l'intensità scende al 30%**.

Per gli investimenti relativi all'installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari al:

- **45% per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.** Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
- **30% per qualsiasi altro investimento (stoccaggio energia o cogenerazione).** Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese

Il prospetto seguente sintetizza le intensità di agevolazione previste per il TITOLO II

TITOLO II MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	GI		MI		PI	
	GBER	QT	GBER	QT	GBER	QT
Tipologia di intervento						
a) Miglioramento efficienza energetica						
<i>Metodologia incrementale</i>	30%	40%	40%	50%	50%	60%
Zona A - Carta Aiuti a finalità regionale	45%		55%			
Zona C - Carta Aiuti a finalità regionale	35%		45%			
<i>Metodologia a costi totali</i>	15%	30%	20%	30%	25%	30%
Zona A - Carta Aiuti a finalità regionale	22,5%		27,5%			
Zona C - Carta Aiuti a finalità regionale	17,5%		22,5%			
b) Cambiamento fondamentale del processo produttivo	15%		25%		35%	
c) Investimenti per produzione di energia (max 40% del totale)						
<i>Produzione di energia da fonti rinnovabili</i>	45%		55%		65%	
<i>Cogenerazione ad alto rendimento</i>	30%		40%		50%	
<i>Impianti per lo stoccaggio di energia</i>	30%		40%		50%	

TITOLO III - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE

Sono finanziati investimenti, realizzati nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, funzionali a:

- **riduzione della quantità di acqua** impiegata nel processo produttivo;
- **riduzione della quantità di materie prime e semilavorati** impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia;
- **riduzione dei rifiuti** conferiti in discarica.

I programmi di investimento possono essere volti all'introduzione di misure volte a perseguire:

- a) **un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER; o
- b) **un cambiamento fondamentale del processo di produzione** attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento realizzati ai sensi del precedente punto a), non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse, devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

- a) **migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse** attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:
 - a. **riduzione netta delle risorse consumate** per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative;
 - b. **sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari** (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
- b) **migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti**, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi;
- c) **migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti**, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

TITOLO III – Spese Ammissibili

Sono spese ammissibili ad agevolazione ai programmi di investimento di cui al presente TITOLO III le seguenti:

- a) **suolo aziendale e sue sistemazioni**, nei limiti del 10% dell'investimento;
- b) **opere murarie e assimilate**, nel limite del 40% dell'investimento;
- c) **impianti e attrezzature varie**, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) **programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento ai **progetti per la formazione del personale**, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

- a) **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) **i costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) **i costi dei servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione.

Le spese ammissibili relative a programmi di investimento per **un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo (lettera a)** possono essere determinate in base alla

- i. **Metodologia incrementale**, basata sulla stima dell'incremento di costo connesso ai seguenti possibili scenari controfattuali alternativi:
 - 1) differenza di costo rispetto a investimenti in impianti meno efficienti nel migliorare l'utilizzo delle risorse, realizzabile in assenza di agevolazione
 - 2) differenza di costo rispetto ad investimenti che consentano solo un trattamento dei rifiuti in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattare i rifiuti, altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
 - 3) differenza di costo rispetto a un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza materie prime o feedstock primari, se il prodotto secondario ottenuto (riutilizzato o recuperato) è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.
- ii. **Metodologia a costo integrale**. Se l'investimento consiste nell'installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.

Le spese ammissibili relative a programmi di investimento per **Cambiamento fondamentale del processo di produzione (lettera b)** sono **ammissibili al costo complessivo**.

TITOLO III – Agevolazioni Concedibili

Le Agevolazioni Concedibili sono come di seguito previste:

Per gli investimenti relativi all'introduzione di misure tese all'**uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo** (lettera a) il contributo a fondo perduto è pari a:

- **40% delle spese ammissibili**, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;

Per gli investimenti relativi al **Cambiamento fondamentale del processo di produzione (lettera b)** le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell'intensità è disciplinato dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale** in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

Il prospetto seguente sintetizza le intensità di agevolazione previste per il TITOLO III

TITOLO III USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	GI	MI	PI
Tipologia di intervento			
a) Uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo	40%	50%	60%
Zona A - Carta Aiuti a finalità regionale	55%	65%	75%
Zona C - Carta Aiuti a finalità regionale	45%	55%	65%
b) Cambiamento fondamentale del processo produttivo	15%	25%	35%

4) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

- 1) L'indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento, la tipologia di intervento realizzata e i dati principali del programma di investimento proposto e dell'eventuale progetto di formazione del personale;
- 2) Le spese oggetto della complessiva iniziativa,
- 3) Gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria
- 4) La **Relazione tecnica economica** emessa sotto forma di perizia asseverata da un tecnico abilitato contenente:
 - a) descrizione dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
 - b) gli effetti di efficientamento energetico e di circolarità che impattano sul processo produttivo, indicando le ragioni tecnico-economiche che motivano l'investimento;
 - c) gli aspetti che rendono il programma di investimento idoneo, sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario, a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica o di uso efficiente delle risorse;
 - d) le tempistiche previste per la conclusione del programma di investimento;
 - e) qualora l'intervento riguardi l'installazione di nuovi impianti, le alternative disponibili sul mercato in termini di impianti e/o attrezzature installabili sotto il profilo tecnico ed economico.
 - f) un dettaglio dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi sull'unità produttiva oggetto degli interventi;
 - g) quantificazione degli obiettivi ambientali conseguibili a seguito della realizzazione del programma di investimento
- 5) DSAN in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa richiedente
- 6) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
- 7) DSAN in relazione alle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento;
- 8) DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
- 9) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;
- 10) Per **le imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità**;
- 11) Dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del **rating di legalità** e della **certificazione della parità di genere**;
- 12) Copia della **certificazione della parità di genere** eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;
- 13) Copia delle **certificazioni ambientali** eventualmente possedute alla data di presentazione;
- 14) Ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito internet.

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione sono concesse sulla base di una procedura valutativa e potranno essere presentate esclusivamente on line nell'apposita sezione del sito di Invitalia, a partire dalle **ore 12:00 del 10 ottobre 2023, fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.**

Il Soggetto gestore, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione procede a formare, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento, una graduatoria funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:

- a) risparmio energetico;
- b) produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile, per autoconsumo;
- c) risparmio della risorsa idrica;
- d) risparmio di materie prime e semilavorati;
- e) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica

Al punteggio sono applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 5% nel caso in cui il programma di investimento consenta un **risparmio energetico pari o superiore al 5%**;
- b) 15% nel caso in cui il programma di investimento consenta un **risparmio nell'utilizzo di materie prime critiche pari o superiore al 5%**;
- c) 5% nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso di almeno una delle seguenti **certificazioni**: EMAS, ISO 140001, ISO 50001, ISO 14006, Ecolabel;
- d) 3% nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, abbia il **rating di legalità**;
- e) 2% nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, risulti in possesso della **certificazione della parità di genere**;
- f) 10% nel caso in cui il **programma di investimento sia completato entro il 30 giugno 2026.**

In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la **minore richiesta di contributo.**

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) –
Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it